

# CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA Provincia di Rimini

## SETTORE AMMINISTRAZIONE

N. 30/ Sind.

Santarcangelo di R., 18/04/2016

# OGGETTO: disciplina orari dei pubblici esercizi e delle attività accessorie di ascolto musica di sottofondo

Ordinanza Sindacale n	
Del	

Oggetto: Disciplina orari dei pubblici esercizi e delle attività accessorie di ascolto musica di sottofondo Il Sindaco

#### visto:

- 1'art.50, comma 7, D. Lgs n. 267/2000 e sue modifiche;
- la L.R. n. 14/2003, riguardante i pubblici esercizi "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";
- la L. n. 214/2011 (c.d. decreto salva Italia);
- il D.L. n.98, convertito con modificazioni nella L. n. 111/2011, riguardante la liberalizzazione degli orari di tutte le attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande, su tutto il territorio nazionale, finalizzato al principio della libera concorrenza e pertanto, rientrante nelle competenze statali, seppur applicato a settori per i quali la normativa è di competenza regionale;
- la Circolare del Ministero Attività Produttive n. 3644 del 28.10.2011;
- le ordinanze sugli orari dei pubblici esercizi nn.42/95, 53/98, 127/2003; 48/2015;
- il piano di zonizzazione acustica, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.60/2006;
- l'ordinanza n. 142/2005, riguardante i rumori;
- il Regolamento sui pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, approvato con delibera del Consiglio dell'Unione dei Comuni della Valle del Marecchia n. 12/2013;
- il Regolamento riguardante il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia, all'interno e all'esterno degli esercizi di vicinato, del settore alimentare e di altre attività dello stesso settore; approvato con delibera del Consiglio dell'Unione di Comuni Valmarecchia n. 13/2015.

**Ravvisata** la necessità, nonostante la liberalizzazione, di provvedere a disciplinare gli orari di apertura e di svolgimento delle attività accessorie di ascolto musica da sottofondo, graduando, in funzione della tutela dell'interesse pubblico prevalente, gli orari dei pubblici esercizi.

# Valutato:

- che il rispetto delle esigenze di salvaguardia dei diritti costituzionalmente garantiti, non è disgiunto e
  comprende anche la tutela delle attività economiche e del turismo, considerato altresì l'attuale crisi economica
  del paese; fermo restando: la facoltà di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, diretti a far fronte a
  situazioni d'emergenza in materia di salute, sicurezza, patrimonio architettonico ed ambiente; la
  responsabilità dei gestori di controllare che la frequentazione del locale, da parte dei clienti, non provochi
  nocumento alla salute delle persone;
- il documento finale del percorso partecipato, denominato "Santarcangelo al centro Per un centro storico vivo e vivibile", d'iniziativa dell'Amministrazione comunale, che ha determinato: 1) un documento di autoregolamentazione (codice di comportamento), presentato da alcune associazioni economiche di categoria,

sottoscritto da gestori dei pubblici esercizi, con il quale assumono l'impegno di: 1.1) rispettare l'orario di chiusura serale del pubblico esercizio; 1.2) rispettare rigorosamente l'orario di somministrazione, di alimenti e bevande, sul suolo pubblico esterno all'esercizio; 1.3) adottare iniziative che responsabilizzino e sensibilizzino le convivenza civile; 1.4) vigilare a che gli avventori non disturbino, con schiamazzi e rumori, le occupazioni o il riposo delle persone; 1.5) usare strumenti musicali (radio, televisori, ecc.), entro i limiti della normale tollerabilità; 1.6) usare i propri mezzi limitatamente alle operazioni di carico e scarico, rispettando i tempi di sosta; 1.7) collocare negli spazi di pertinenza, appositi contenitori di rifiuti e tenere pulito da rifiuti, derivanti dalle consumazioni dallo stesso somministrate, il suolo di pertinenza (privato e/o pubblico) dell'esercizio; 1.8) rispettare gli orari fissati dal Comune, dei pubblici esercizi e per le attività musicali autorizzate; 2) la condivisione circa il termine della somministrazione, degli alimenti e bevande, corrispondente all'orario di chiusura dei locali; 3) la stagionalizzazione degli orari di chiusura dei pubblici esercizi, con la seguente modalità: 3.1) orario invernale dall'1 ottobre al 14 giugno; 3.2) orario estivo dal 15 giugno al 30 settembre; 4) orari di chiusura: 4.1) invernale, venerdì, sabato e prefestivo, ore 2; da domenica a giovedì, ore 1; l'orario di chiusura ed il termine della somministrazione coincidono; 4.2) estivo, venerdì, sabato e prefestivo, ore 2; da domenica a giovedì, ore 1,30; l'orario di chiusura, il termine della somministrazione interna ed esterna, coincidono.

Sentite in merito le associazioni di categoria;

#### Ordina

- 1. **i pubblici esercizi situati in centro storico**, così come individuato dai vigenti strumenti urbanistici, devono osservare i seguenti orari di apertura e disposizioni:
  - 1.1 orario invernale (dall'1.10 al 14.6): venerdì, sabato e prefestivo, fino alle ore 2.00;
  - 1.2 orario invernale (dall'1.10 al 14.6): da domenica a giovedì, fino alle ore 1.00; nel periodo invernale l'orario di chiusura e il termine di somministrazione coincidono.
  - 1.3 orario estivo (dal 15.6 al 30.9): venerdì, sabato e prefestivo, fino alle ore 2.00;
  - 1.4 orario estivo (dal 15.6 al 30.9): da domenica a giovedì, fino alle ore 1,30;

nel periodo estivo l'orario di chiusura e il termine di somministrazione coincidono.

- 2. alla chiusura del locale, **nel solo capoluogo**, le sedie devono essere ritirate e/o impilate e comunque sistemate in modo da non essere utilizzabili;
- 3. **nelle aree esterne del centro storico**, è ammessa solo musica d'ascolto di sottofondo, (quella diffusa, a carattere di "sottofondo" per accompagnamento, compagnia, gradevolezza, con impianti radiofonici, stereofonici, apparecchi televisivi (anche abilitati a trasmettere su reti codificate) e simili, che funzionino senza la presenza di: "conduttori", "intrattenitori", "disk jockey" e similari e le cui emissioni sonore consentano la normale conversazione tra i clienti), fino alle ore 24.00, previa presentazione di autocertificazione d'impatto acustico, con rispetto dei limiti definiti nel piano di zonizzazione acustica comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 60/2006. I limiti devono essere rispettati da ogni singolo esercizio, tenendo presente che anche il solo vociare degli avventori e la presenza di musica da sottofondo, in caso di recettori molto vicini ai locali, possono superare facilmente il limite differenziale previsto dalla normativa;
- 4. **fuori dal centro storico** non esiste limite di orario all'interno, mentre per l'area esterna permangono le prescrizioni indicate per il centro storico, che valgono per tutto il territorio comunale;
- 5. **la musica dal vivo nell'area esterna** dev'essere autorizzata e la richiesta dev'essere presentata con un anticipo di almeno 7 giorni sulla data dell'evento;
- 6. **le attività che esercitano la vendita di prodotti alimentari e di gastronomia**, che usufruiscono del consumo sul posto, **ricadenti nel perimetro del centro storico**, devono osservare gli orari e le prescrizioni (escluso la musica) riguardanti i pubblici esercizi e contenute nella presente ordinanza;
- 7. l'accertata inottemperanza alle disposizioni della presente ordinanza prevede la gradualità della sanzioni come indicate di seguito: 1^ violazione accertata: diffida scritta; 2^ violazione accertata: sospensione dell'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico, da un minimo di uno (1) ad un massimo di sette (7) giorni; 3^ violazione accertata: sanzioni amministrative previste dall'ordinanza sui rumori n.142/2005; le sanzioni previste sono racchiuse nell'art. 7 e sono così riassunte: Articolo 7, comma 1: pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione: €. 516,46; Articolo 7, comma 3: pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione: €. 308,00, per complessivi €.824,46 (le sanzioni si sommano);
- 8. l'attività di controllo è demandata alla Polizia Municipale Locale ed a tutte le forze di Polizia dello Stato, nonché all'ARPA, organismo competente ad effettuare i controlli di carattere tecnico, a mezzo degli appositi strumenti, al fine di rilevare eventuali superamenti dei limiti sonori (decibel);

9. in caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, con provvedimento contingibile ed urgente il Sindaco può ordinare a chiunque il ricorso a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale delle sorgenti di inquinamento acustico.

La presente ordinanza sostituisce ogni altra disposizione in materia che pertanto, si ritiene abrogata.

## Ricorda

che i pubblici esercizi non hanno orari di apertura e chiusura così come previsto dal D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, ma hanno l'obbligo di comunicare allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione di Comuni Valmarecchia, gli orari che intendono esercitare e di esporli al pubblico, ai sensi della L.R. n. 14/2003.

#### Informa

che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, nei limiti e nei modi previsti dall'art. 29 del D. Lgs. n. 104/2010, o in alternativa, il ricorso straordinario, entro 120 gg., al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dalla Legge n. 1199/1971 e sue modifiche.

Il Sindaco

Alice Parma

Sindaco PARMA ALICE / ArubaPEC S.p.A.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.